



**ORDINANZA MUNICIPALE
sugli impianti pubblicitari**

Ris. Mun. 2.2.2015

Il Municipio di Massagno, richiamati:

- la Legge cantonale sugli impianti pubblicitari del 26 febbraio 2007 (LImp);
- il Regolamento d'esecuzione della legge sugli impianti pubblicitari del 24 settembre 2008 (RLImp);
- la Legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 (LDP);
- il Regolamento sul demanio pubblico del 30 agosto 1994 (RDP);
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- l'art. 107 della Legge organica comunale;
- l'art. 118 del Regolamento comunale,
- il Piano Regolatore comunale, il Piano particolareggiato del nucleo tradizionale di Gerso ed il Piano particolareggiato Quartiere Santa Lucia;

e in applicazione degli art.li 192 LOC, 26 e 28 RALOC,

o r d i n a

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

Art. 1 Oggetto

1 La presente Ordinanza disciplina la procedura di competenza del Municipio in relazione alla posa di impianti pubblicitari, di insegne e di scritte destinate alla pubblica visione.

2 Per quanto non esplicitamente disciplinato fanno stato le specifiche norme della LImp e del RLImp o le normative richiamate sopra.

Art. 2 Definizioni

1 L'impianto pubblicitario, l'insegna o la scritta destinata al pubblico (di seguito denominati impianti) sono definiti dalla LImp e dal RLImp.

2 Alle insegne direzionali visibili da strade aperte al traffico pubblico sono applicabili le disposizioni dell'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979.

CAPITOLO II

Autorizzazioni

Art. 3 Obbligo

Ogni esposizione di impianti a norma dell'art. 2 della presente ordinanza è subordinata all'obbligo di autorizzazione da parte del Municipio.

Art. 4 Validità

1 L'autorizzazione può essere modificata o revocata in qualsiasi tempo per motivi di interesse pubblico senza indennità o risarcimento di danni di qualsiasi natura. La stessa è personale (beneficiario) e ha validità unicamente per l'impianto oggetto della domanda.

2 L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

3 Ogni modifica o cambiamento dell'impianto necessita di una nuova autorizzazione. La nuova decisione viene adottata conformemente alla legislazione vigente al momento dell'inoltro della relativa domanda. L'impianto autorizzato deve essere installato entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione. In caso contrario deve essere presentata una nuova domanda.

Art. 5 Esenzioni

1 Non necessitano di autorizzazione:

- 1.1 Gli impianti esposti in occasioni straordinarie quali sagre, manifestazioni politiche, religiose, sportive, feste, fiere e mercati, per periodi non superiori ad un mese, purché non ne risulti danno o turbamento alle bellezze naturali ed al paesaggio, al decoro delle strade e degli abitati, alla sicurezza della circolazione stradale, all'ordine pubblico e alla morale, fermo restando che il contenuto degli stessi sia limitato all'evento.
- 1.2 Le targhe indicanti studi professionisti, uffici, sedi di ditte o di società, purché non superino la superficie di mq 0.50, non siano luminose o di natura rifrangente, collocati sul fondo o sull'edificio ove ha sede l'attività economica a condizione che le stesse indichino unicamente il nome, la ragione sociale, la qualifica o l'eventuale logo;
- 1.3 Le scritte dipinte o collocate sulle vetrine di negozi, purché riferite all'attività commerciale esercitata.

2 Resta riservata la procedura di notifica riguardante l'occupazione di area pubblica.

2.1 Per quanto riguarda l'esposizione degli impianti di cui al punto 1.1. sopra, gli spazi disponibili su area pubblica sono i seguenti:

- Cavalcavia Valgersa: riservato per promozione di eventi che avvengono su giurisdizione comunale;
- Via San Gottardo altezza Via Praccio su parapetti sottopasso e
- Via Lepori 8, parapetto magazzino comunale: spazi sui quali è possibile esporre impianti per promozione di eventi che avvengono anche fuori dalla giurisdizione comunale.

2.2 Il Municipio, relativamente ad impianti per promozione di eventi che si svolgono a Massagno e/o di interesse comunale, può autorizzare, valutando di volta in volta la fattispecie, l'esposizione di impianti in altre ubicazioni.

Art. 6 Divieti

1 Sono vietati gli impianti che, per dimensione o immissione, possono arrecare pregiudizio all'estetica del paesaggio, degli edifici, del traffico motorizzato e pedonale, all'ordine pubblico e alla moralità.

2 Sono inoltre vietati:

- l'installazione di impianti che diffondono suoni, fasci di luce verso l'esterno o che proiettano immagini in movimento, salvo nell'ambito di eventi limitati nel tempo e solo se non in contrasto con i principi di cui all'art. 6 cpv. 3 e 4 RLImp;
- la posa di impianti che proiettano, rispettivamente diffondono messaggi variabili o in movimento (display, ecc.), eccettuato il caso in cui ne sia provata la preponderante pubblica utilità;
- la posa di impianti ai pali di sostegno delle linee elettriche, sulle cabine delle aziende comunali, agli armadi semaforici, ai segnali stradali (compresi i supporti per le indicazioni delle vie), agli alberi, ai contenitori per i rifiuti urbani e su analoghe strutture conformemente all'art. 118 RC.
- la posa di impianti per la pubblicità per terzi, sulle palizzate da cantiere a confine con l'area pubblica.
- la posa di impianti sui tetti degli edifici.

3 La posa di impianti potrà essere negata se in una zona, oppure su di un singolo edificio, sono già collocati impianti in abbondanza.

4 Restano riservati i divieti di cui alla LImp, così come quelli in particolare, concernenti la pubblicità di bevande alcoliche, tabacchi e sulla lingua.

Art. 7 Gigantografie

La posa di impianti di grandi dimensioni (gigantografie) sono ammessi unicamente su stabili prettamente o prevalentemente ad uso commerciale, come pure sui ponteggi di edifici in costruzione o in ristrutturazione per la durata massima del cantiere. Su postazioni definitive potranno avere una dimensione massima di 25 mq. Su postazioni provvisorie (quali cantieri, ecc.) una dimensione massima di 35 mq. In ogni caso potranno comunque occupare, al massimo, la metà della superficie della facciata e non potranno essere luminosi o illuminati. Per ogni singolo edificio, potrà essere affisso un solo impianto.

Art. 8 Obblighi

1 Il beneficiario di un'autorizzazione deve tenere l'impianto in buone condizioni di funzionamento e di manutenzione.

2 Il beneficiario e, in via sussidiaria il proprietario dell'immobile, è inoltre responsabile della sua rimozione:

- nel caso di cessazione, cessione o cambio dell'attività;
- quando dopo richiamo scritto, non abbia provveduto a ristabilirne lo stato indecoroso dell'impianto, oppure quando il suo contenuto sia in contrasto o non più conforme con la legislazione vigente in materia.

CAPITOLO III

Procedura

Art. 9 Domanda

1 La domanda, in tre copie, per l'ottenimento dell'autorizzazione va inoltrata al Municipio, utilizzando gli appositi formulari ottenibili presso l'Ufficio tecnico comunale o sul sito internet del Comune di Massagno.

2 La domanda deve essere corredata dalla documentazione completa, necessaria per l'esame della pratica, in particolare:

- indicazione del luogo (estratto planimetrico);
- disegno in scala dell'impianto o insegna, comprensivo di colori e testo;
- documentazione fotografica, del luogo dell'esposizione e di un fotomontaggio;
- relazione tecnica relativa all'intensità luminosa e agli orari di funzionamento per impianti luminosi o illuminati;
- consenso scritto del proprietario del fondo, se non è lo stesso istante.

Art. 10 Coordinamento con la licenza edilizia

Se l'impianto richiede la licenza edilizia in quanto assimilabile per dimensione o immissione a una costruzione, la domanda o notifica di costruzione deve includere la documentazione di cui all'art. 9 cpv.2 della presente ordinanza.

Art. 11 Coordinamento con il demanio cantonale

Se l'impianto viene posato o sporge sul demanio cantonale, il Municipio segue le disposizioni dell'Ufficio cantonale preposto all'applicazione della LDP e del RDP.

CAPITOLO IV

Tasse

Art. 12 a) In generale

1 Per ogni autorizzazione il Municipio preleva una tassa di decisione, rispettivamente una tassa per prestazioni speciali.

2 Le tasse sono dovute anche in caso di rigetto della domanda.

3 Se l'impianto determina anche un'occupazione di area pubblica, la relativa tassa è calcolata separatamente secondo il Regolamento comunale.

Art. 13 b) Tassa di decisione

Il Municipio preleva una tassa di decisione il cui importo, compreso tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 2'500.--, è stabilito in base alle prestazioni e all'impegno dell'Amministrazione comunale.

Il costo orario di tali prestazioni ammonta a fr 100.-- .

Art. 14 c) Tassa per prestazioni speciali

Il richiedente è tenuto al pagamento di una tassa per prestazioni speciali nel caso in cui l'esame della domanda dovesse comportare prestazioni supplementari quali ad esempio consulenze specialistiche o perizie.

Art. 15 Esenzioni riduzioni

1 Gli impianti di proprietà comunale aventi carattere di pubblica utilità sono esenti da tasse.

2 Per impianti pubblicitari posati da enti pubblici e la pubblicità di cantiere per opere pubbliche, la tassa di decisione è ridotta del 50%, a condizione che non vi figurino alcuna iscrizione pubblicitaria per terzi.

CAPITOLO V Disposizioni finali

Art. 16 Sanzioni

1 Le infrazioni alla presente Ordinanza, riservate quelle di competenza cantonale, sono punite dal Municipio con:

- l'ammonizione o la multa;
- la rimozione degli impianti esposti in violazione materiale della legislazione cantonale e/o comunale, come pure nel caso sia scaduto infruttuoso il termine fissato per la presentazione della necessaria domanda di sanatoria. In entrambe le circostanze le spese di rimozione sono a carico dell'espositore.

2 Alla procedura di contravvenzione sono applicabili gli art. 145 ss. della LOC.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

arch. Giovanni Bruschetti

Il Vice Segretario:

lic.rer. pol Stefano Guidotti

Pubblicazione:

La presente ordinanza è stata pubblicata agli albi comunali dal 04.02.2015 al 05.03.2015 ed è cresciuta in giudicato.